



COMUNE DI BASIGLIO

# REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 9/7/2019  
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3/2/2021

## INDICE

### PREMESSA

### CAPITOLO I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali*
- Art. 2 - Valori etici e culturali*
- Art. 3 - Competenze del Comune*
- Art. 4 - Tutela degli animali.*

### CAPITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni*
- Art. 6 - Ambito di applicazione*

### CAPITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 - Modalità di detenzione e custodia di animali*
- Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere di animali*
- Art. 9 - Abbandono e rilascio di animali*
- Art. 10 - Avvelenamento di animali*
- Art. 11 - Accesso degli animali ai luoghi pubblici, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico*
- Art. 12 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali*
- Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio*
- Art. 14 - Manifestazioni, esposizioni e intrattenimenti con l'utilizzo di animali*
- Art. 15 - Pet therapy - Attività di cura assistite dagli animali*
- Art. 16 - Inumazione di animali*

### CAPITOLO IV - CANI

- Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali*
- Art. 18 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche*
- Art. 19 - Aree e percorsi destinati ai cani*
- Art. 20 - Obbligo di raccolta delle deiezioni*
- Art. 21 - Divieto di detenzione a catena*
- Art. 22 - Dimensioni dei recinti*
- Art. 23 - Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento – Affido*

### CAPITOLO V - GATTI

- Art. 24 - Definizione dei termini usati nel presente titolo*
- Art. 25 - Custodia dei gatti di proprietà*
- Art. 26 - Colonie feline*
- Art. 27 - Cantieri*

### CAPITOLO VI - RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

- Art. 28 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie*

### CAPITOLO VII - VOLATILI

- Art. 29 - Detenzione di volatili*
- Art. 30 - Della popolazione dei columbidi*
- Art. 31 - Protezione dei nidi*

### CAPITOLO VIII - INSETTI PRONUBI

- Art. 32 - Api e insetti impollinatori*

## CAPITOLO IX - ANIMALI ACQUATICI

*Art. 33 - Ittiofauna*

*Art. 34 - Tartarughe acquatiche*

## CAPITOLO X - EQUIDI

*Art. 35 - Equidi*

*Art.36 - Luoghi di custodia*

*Art.37 - Norme di tutela*

## CAPITOLO XI - PICCOLA FAUNA

*Art. 38 - Tutela della fauna selvatica*

## CAPITOLO XII - ANIMALI ESOTICI

*Art. 39 - Tutela degli animali esotici*

## CAPITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

*Art. 40 - Sanzioni*

*Art. 41 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni*

*Art. 42 - Vigilanza*

*Art. 43 - Collaborazione con Associazioni*

*Art. 44 - Integrazioni e modificazioni*

*Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme*

## **Premessa**

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

In particolare, il Regolamento ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene della sanità pubblica e ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.

## **CAPITOLO I I PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali**

Il Comune di Basiglio ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia :

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat in cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.
5. istituisce nell'ambito del Settore Ambiente, l'Ufficio Diritti Animali e delega allo stesso ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza, informazione e applicazione del presente Regolamento.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali**

Il Comune di Basiglio, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia :

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
4. si impegna a favorire l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.

5. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

### **Art. 3 - Competenze del Comune**

1. Al Comune spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. In caso di maltrattamenti, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

### **Art. 4 - Tutela degli animali**

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/2004 e alla Legge Regionale 16/06 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna il loro abbandono e gli atti di crudeltà contro di essi, ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di maltrattamento fisico e psicologico espletato.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, il Comune di Basiglio istituisce l'Ufficio Diritti Animali con un Referente per la tutela degli animali, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.
4. Il Referente dell'Ufficio Diritti Animali, nell'ambito del solo territorio comunale, ha il compito di:
  - a. curare la diffusione e la conoscenza delle norme regionali, statali e internazionali che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali.
  - b. supportare gli uffici comunali e gli organi accertatori nella gestione dei casi di atti o di comportamenti lesivi dei diritti degli animali o comunque difformi da quanto previsto nel presente regolamento, segnalati da privati cittadini, enti o associazioni che operano nel settore della tutela dei diritti degli animali.
  - c. formulare proposte e/o progetti pilota finalizzati a migliorare le condizioni di vita degli animali.
  - d. convocare periodicamente tavoli di confronto con le associazioni ambientaliste/ animaliste operanti sul territorio comunale.
  - e. promuovere l'informazione alle associazioni in merito a bandi e/o possibilità di finanziamento.

## CAPITOLO II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### **Art. 5 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non diversamente disposto dalla legge, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, presenti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

## **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a. alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
  - b. alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
  - c. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - d. alle attività di disinfezione e derattizzazione.

## **CAPITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 7 - Modalità di detenzione e custodia di animali**

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di un animale devono garantire che il medesimo non arrechi disturbo alla quiete pubblica e sono tenuti a custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private.

### **Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere di animali**

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.

1. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. E' vietato custodire costantemente animali in terrazze o balconi senza un idoneo riparo e senza un sufficiente spazio che possa consentire loro una corretta deambulazione e stabulazione.
5. E' vietato custodire gli animali, anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio di aria.

6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
9. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
10. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
11. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
12. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo, conformemente al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Basiglio.
13. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
14. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
15. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio, protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
16. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Gli animali non devono essere lasciati chiusi all'interno dei mezzi di trasporto in condizioni climatiche che possano mettere in pericolo la loro salute.
17. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

## **Art. 9 - Abbandono e rilascio di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

## **Art. 10 - Avvelenamento di animali**

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali.

Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo agli Uffici ATS di competenza, alla Polizia Locale e al Referente Ufficio Diritti Animali, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

## **Art. 11 - Accesso degli animali ai luoghi pubblici, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico**

1. Laddove una norma di legge o specifiche disposizioni di un gestore di un servizio pubblico non dispongano diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, negli esercizi commerciali, nonché negli uffici aperti al pubblico, compresi gli uffici comunali.
2. E' concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi commerciali che espongono all'ingresso e in modo visibile, il logo indicante il divieto autorizzato da ATS.
3. Non è consentito in ogni caso al responsabile dell'esercizio commerciale, vietare l'ingresso nei propri locali agli "alert dog" (cani salvavita) e ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
4. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.
5. Sui mezzi di trasporto pubblico, l'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, con una lunghezza non superiore a mt 1,50, della museruola, rigida o morbida, che deve essere applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o su richiesta motivata delle Autorità competenti. Il padrone o il detentore, è inoltre tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per fronteggiare ogni possibile inconveniente procurato dall'animale. Per i gatti è obbligatorio il trasportino.
6. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
7. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
8. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne gli "alert dog", i cani di accompagnamento delle persone disabili e dei non vedenti. Il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto. Gli animali di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto se contenuti in apposito trasportino.
9. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
10. E' sempre consentito l'accesso degli animali agli ascensori, purché custoditi e nel rispetto della pulizia, del decoro e della sicurezza, dando comunque la precedenza nella corsa a coloro che non gradiscano la presenza dell'animale.

## **Art. 12 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali**

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'Art. 8 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'apertura di esercizi commerciali destinati alla vendita di animali d'affezione, nella fase istruttoria, il Servizio veterinario dell'ATS accerta, ai sensi della vigente normativa regionale, che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportate alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi e incidenti.
3. Il commercio di animali, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste nell'atto autorizzato o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività e l'emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale.



### **Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

### **Art. 14 - Manifestazioni, esposizioni e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus, con finalità di protezione e/o adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
2. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazioni con la presenza di animali, dovrà essere sottoposta all'attenzione del competente Ufficio Ambiente che acquisisce il preventivo parere dei competenti servizi di ATS, allo scopo di garantire la tutela del benessere e della dignità animale. E' sempre vietata l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 120 giorni.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
4. I circhi con l'utilizzo di animali sono obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITIES con Delibera del 13 aprile 2006, che si intendono integralmente richiamate, la cui verifica è di competenza del servizio Veterinario di ATS e dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA):
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

### **Art. 15 - Pet therapy - Attività di cura assistite dagli animali**

1. Il Comune di Basiglio riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali da compagnia per alleviare particolari patologie e incoraggia nel suo territorio tali attività di cura, assistenza, riabilitazione, effettuati da parte di persone e/o Associazioni con cognizioni e competenze specifiche per la corretta attuazione dei programmi di pet-therapy.
2. La cura e la salute delle persone in queste attività, non possono essere conseguite a danno della salute e dell'integrità degli animali.

### **Art. 16 - Inumazione di animali**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali, ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio.

## CAPITOLO IV CANI

### **Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere.
4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
5. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria.

### **Art. 18 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.
2. E' fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a mt.1,50 ed eventualmente la museruola se gli animali determinano danni o disturbo agli altri frequentatori e agli animali presenti in loco – cani mordaci o di grandi taglie;
3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono segnalate con appositi cartelli che le individuano.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

### **Art. 19 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

### **Art. 20 - Obbligo di raccolta delle deiezioni**

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Questa norma non si applica agli animali per la guida di persone non vedenti o accompagnatori di persone disabili e da essi condotti.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree destinate ai cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.

## **Art. 21 - Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati a catena, salvo che per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza.

## **Art. 22 - Dimensioni dei recinti**

1. Fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamento regionale, il recinto dei cani deve consentire un adeguato spazio per lo sgambamento e il riposo; in ogni caso ogni recinto non deve contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
2. I cani custoditi in recinto devono poter uscire dallo stesso almeno due volte al giorno.

## **Art. 23 - Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento – Affidò**

1. Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina il proprio cane, così come disposto dalla normativa vigente.
2. Se per qualsiasi motivo il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, possessore o detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall'accertamento.
3. In caso di cessione definitiva, chi cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento.
4. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.
5. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario ATS e alla Polizia locale.
7. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro le 48 ore successive al servizio veterinario dell'ATS e alla Polizia Locale del Comune dove si è verificato l'evento.
8. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore
9. Gli animali non possono essere dati in affidò, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

## **CAPITOLO V**

### **GATTI**

## **Art. 24 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali.
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutor di colonie feline". Sono identificabili dal tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione ambientalista di riferimento in convenzione con il Comune. Si evidenzia che la loro collaborazione rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

### **Art. 25 - Custodia dei gatti di proprietà**

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, il Comune incentiva e promuove la sterilizzazione dei gatti di proprietà che siano lasciati liberi di vagare liberamente sul territorio.

### **Art. 26 - Colonie feline**

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Il comune registra in anagrafe le colonie feline presenti sul territorio, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo, definito come punto di alimentazione o in corrispondenza del punto in cui stazionano abitualmente i gatti. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute da parte dell'Associazione convenzionata con il Comune.
3. Le associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009 possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con il Comune.
4. Nelle aree di proprietà pubblica possono essere posizionati, previa autorizzazione, manufatti removibili per il rifugio o per l'alimentazione dei gatti. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
5. La cattura dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, è consentita solo per la sterilizzazione, per motivi sanitari o per l'allontanamento di cui all'articolo 105, comma 7, della l.r. 33/2009. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa della ATS Locale e la competente Associazione animalista, ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.
6. Il dipartimento veterinario dell'ATS effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009.
7. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune e resi riconoscibili mediante apicectomia, ovvero asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare.
8. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cuce ecc.).

### **Art. 27 - Cantieri**

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, ad un'ideale collocazione

temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Comune, d'intesa con l'ATS e le Associazioni preposte sul territorio, potranno collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai tutor delle colonie, incaricate dalla Pubblica Amministrazione la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

## CAPITOLO VI RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

### **Art. 28 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.**

#### 1. *Conigli*

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

#### 2. *Furetti*

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

#### 3. *Piccoli roditori*

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

## CAPITOLO VII VOLATILI

### **Art. 29 - Detenzione di volatili.**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse devono avere adeguate dimensioni e non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre puliti e riforniti. I posatoi devono essere adeguati alla conformazione delle zampe.

3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.
6. E' fatto assoluto divieto di lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.

### **Art. 30 - Della popolazione dei Columbidi**

1. Negli edifici e nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di columbidi tali da creare condizioni in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
  - a) pulizia e disinfestazione delle superfici necessarie per il ripristino delle condizioni igieniche
  - b) interventi di tipo meccanico o strutturale per mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

### **Art. 31 - Protezione dei nidi**

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' Ufficio Diritti Animali.
2. Come riportato nell'art. 33 comma 6 del Patto per il Verde vigente nel Comune di Basiglio, è vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli autoctoni e migratori, in generale dal 1 marzo al 30 ottobre, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'Ufficio Diritti Animali e avvertire i Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA)
3. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione. Deroghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione degli Uffici competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

## **CAPITOLO VIII INSETTI PRONUBI**

### **Art. 32 - Api e insetti impollinatori**

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati e frutteti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo quando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

4. Nel caso di sciamatura delle api è necessario rivolgersi a esperti apicoltori

## CAPITOLO IX ANIMALI ACQUATICI

### **Art. 33 - Ittiofauna**

1. Gli animali acquatici devono essere tenuti in spazi di adeguate dimensioni
2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. Gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini cambiamenti di luce.
5. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
6. E' vietato conservare ed esporre, per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio e/o per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad eccezione dei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Art. 34 - Tartarughe acquatiche.**

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso all' Ufficio Diritti Animali che provvederà ad avviare le pratiche previste dal Cities.
2. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
3. L' Ufficio Diritti Animali, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

## CAPITOLO X EQUIDI

### **Art. 35 - Equidi**

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae), gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti.

## **Art. 36 - Luoghi di custodia**

1. Le strutture atte ad ospitare l'equide devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, ventilate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
2. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionate al volume della struttura.
3. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
4. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici all'equide.

## **Art. 37 - Norme di tutela**

1. Chiunque venga in contatto con equidi nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei loro confronti una condotta etica ed attenta al benessere dell'animale, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'Ufficio Diritti Animali, qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
2. Il detentore, ovvero il proprietario o incaricato, è responsabile del benessere dell'equide e di una gestione atta a garantire i bisogni fisici ed ecologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
3. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico dell'equide è la socializzazione con membri della sua stessa specie, con un'attenta valutazione della compatibilità fra i diversi soggetti.
4. Quando non impiegato in attività, l'equide deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca.
5. E' vietato l'utilizzo di collari o strumenti elettrici o costrittivi e impastoiare gli arti.
6. In caso di sistemazione nei box, l'equide deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità e comunque va garantita la sua possibilità di movimento.
7. E' vietato detenere l'equide legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. L'equide può essere legato solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliata e per gli interventi di mascalcia, o per brevi periodi. In tal caso, l'equide deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta sorveglianza del detentore.
8. E' vietato lasciare l'equide al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi...)
9. L'equide che vive all'aperto, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, con accesso ad acqua e cibo.
10. Gli equidi che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.

## **CAPITOLO XI PICCOLA FAUNA**

### **Art. 38 - Tutela della fauna selvatica**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.
2. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di pesci, mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori, al competente Ufficio Diritti Animali.



3. **A tutela della riproduzione delle specie ittiche è vietato effettuare opere di dragaggio dei corsi d'acqua che attraversano il Comune di Basiglio, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno.**

## CAPITOLO XII ANIMALI ESOTICI

### **Art. 39 - Tutela degli animali esotici**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 ( Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.
3. I possessori di animali esotici, la cui detenzione non sia vietata, sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario ATS territorialmente competente, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

## CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 40 - Sanzioni**

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n° 189 di modifica del codice penale:
  - a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 (commi da 1 a 5), 8, 9, 10, 12, 13,14, 25, 27,31, 34, 38 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00 – PMR (Pagamento a Misura Ridotta) = Euro 150
  - b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 (comma 6), 11, 17,18, 20, 21, 22, 23 commi da 7 a 9, 26, 28, 29, 30,32, 33, 36, 37, 39, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 – PMR =Euro 100
  - c. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art.23 (commi da 1 a 6) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 21 della legge regionale 16/2006.
2. Ai sensi della Legge 2.6.88 n. 218, la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 14, ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da € 300,00 ad € 500,00.

#### **Art. 41 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.**

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

#### **Art. 42 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli Agenti Accertatori nominati con provvedimento del Sindaco, le Gev, le Guardie dell'ENPA e le Associazioni riconosciute, nonché in generale da tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

#### **Art. 43 - Collaborazione con Associazioni.**

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi a discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

#### **Art. 44 - Integrazioni e modificazioni.**

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

#### **Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.